



DELIBERA DELLA GIUNTA CAMERALE

OGGETTO: Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e società per la loro iscrizione e per l'irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120

Presenti:

NOME	RUOLO	PRESENZA
Falbo Pietro Alfredo	Presidente	SI
Borrello Fabio	Componente	SI
Cugliari Antonino	Componente	SI
Nisticò Saverio	Componente	SI
Noce Emilia	Componente	SI
Romano Rosalinda	Componente	SI

COLLEGIO REVISORI CONTI		
NOME	RUOLO	PRESENZA
Minervini Carmelina Giuseppina	Presidente	NO
Argirò Antonio	Componente	SI
Caroleo Fabrizio	Componente	SI

Svolge le funzioni di segretario della seduta il Segretario Generale, avv. Bruno Calvetta, collegato in videoconferenza, coadiuvato dai collaboratori dell'Ufficio Segreteria Affari Generali e Promozione.

Il Presidente introduce l'argomento e dopo aver informato circa la necessità di procedere alla definizione di una regolamentazione in materia di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e società per la loro iscrizione nel RI e per l'irrogazione delle sanzioni, invita il Segretario Generale a relazionare in merito. Il Segretario riferisce, nello specifico, che l'articolo 37 del decreto legge 26 luglio 2020 n. 76, (conv. in L. 11 settembre 2020 n. 120), aggiungendo un comma all'articolo 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, (conv. L. 28/01/2009, n. 2), ha stabilito che: *"...i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato all'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580"*.

La norma che contiene disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti ha, quindi, previsto che all'impresa che non abbia dichiarato al registro delle imprese il proprio domicilio digitale venga irrogata una sanzione amministrativa e contestualmente, attribuito d'ufficio un nuovo domicilio digitale. Il nuovo e diverso domicilio digitale che sarà assegnato dall'ufficio del Registro delle imprese è attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore erogato da InfoCamere.

Il Segretario riferisce, ancora, che per definire modalità uniformi e condivise per l'intero sistema camerale, Unioncamere, in collaborazione con InfoCamere, ha costituito un gruppo di lavoro incaricato di approfondire l'argomento e di studiare le possibili soluzioni amministrative ed informatiche utili all'assegnazione del domicilio digitale alle imprese. Il gruppo di lavoro, composto anche da alcuni Conservatori RI, nel mese di maggio scorso, ha elaborato delle Linee guida utili per la definizione della procedura da implementare anche tenendo conto del parere di un legale incaricato dalla stessa Unione ed ha predisposto la bozza di regolamento in applicazione dell'art. 37 citato in modo da contemplare un bilanciamento dei diritti procedurali dei destinatari diretti dell'attività amministrativa con le esigenze di celerità, economicità e standardizzazione delle procedure automatizzate.

Il Segretario Generale, quindi, illustra il contenuto del regolamento adottato unitariamente dal sistema camerale, che dopo l'approvazione della Giunta, sarà sottoposto, al Consiglio per l'approvazione di competenza ai sensi dello Statuto vigente.

LA GIUNTA

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura";

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale" che istituisce la "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotona e Vibo Valentia" avente sede legale in Catanzaro, Via Antonio Menniti Ippolito, n. 16 e sedi distaccate in Crotona, Via Antonio De Curtis n. 2 e Vibo Valentia, Piazza San Leoluca complesso Valentianum;

VISTI, in particolare gli artt. 2 e 3 del citato D.M.;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 84 dell'1 settembre 2022 recante "Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotona-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)";

VISTA la Delibera di Consiglio n. 1 del 3 novembre 2022 con cui si dà atto che si è insediato il Consiglio della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia ed eletto il Presidente;

VISTA la delibera di Consiglio n. 4 del 01 dicembre u.s. di nomina della Giunta Camerale;

UDITO quanto esposto dal Presidente e dal Segretario Generale;

VISTI:

l'art. 3-bis comma 1 del d.lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: “...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale...”;

l'art. 5 bis comma 1 dello stesso ‘Codice’ che stabilisce: “La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione...”;

l'art. 16 comma 6 bis del DL n. 185/2008 e l'art. 5 comma 2 del DL n. 179/2012 – così come modificati dall'art. 37 della legge n. 120/2020 – che prevedono che le domande di prima iscrizione delle società e delle imprese individuali nel registro delle imprese debbano necessariamente contenere il domicilio digitale dell'impresa;

TENUTO CONTO che le norme richiamate fissano il termine del 1° ottobre 2020 per la comunicazione del proprio domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese da parte delle imprese individuali e le società già iscritte nel registro delle imprese;

TENUTO CONTO altresì che le misure previste dall'art. 37 del DL n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, sono adottate “Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice”;

ATTESO che:

l'art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 prevede che, scaduto il termine del 1° ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese è tenuto ad applicare alle società inadempienti la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e ad assegnare contestualmente e d'ufficio “...un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche...presso il cassetto digitale dell'imprenditore”;

l'art. 5 comma 2 bis DL 179/2012 prevede che, scaduto il termine del primo ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applica alle imprese individuali inadempienti, “...previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni...”, la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata e assegna contestualmente il domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;

CONSIDERATO che le norme richiamate non esplicitano l'imposizione di alcuna comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio agli interessati, ma che tuttavia, nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione all'attività amministrativa, si ritiene opportuno dare evidenza ai soggetti verso i quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

CONSIDERATO altresì che si tratta di procedimenti d'ufficio regolati da disposizioni speciali che non richiedono alla pubblica amministrazione il sostenimento di oneri di notificazione cartacea, i quali sembrano anzi indirettamente esclusi dalla stessa previsione dell'art. 5 comma 2 bis del DL 179/2012, che dispone che dallo svolgimento di tali attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

VISTO l'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 che dispone: “Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima” e che, pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A/R, tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato;

RITENUTO che la disposizione sopra richiamata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto e destinato a una pluralità di imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, in quanto “...il numero dei destinatari...” rende la notificazione personale particolarmente gravosa”;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante “Codice dell'Amministrazione Digitale” che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottino e comunichino atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e che, quindi, anche il provvedimento finale possa essere emanato in via cumulativa con provvedimento plurimo destinato alle imprese indicate;

RITENUTO che:

l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento e il provvedimento finale possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

tale finalità possa essere raggiunta attraverso la procedura semplificata della pubblicazione sul sito istituzionale della CCIAA nella sezione dedicata all'albo camerale on line di cui all'art. 32 della legge n. 69/2009 che assolve, a tutti gli effetti di legge, la funzione di pubblicità legale;

tali procedimenti semplificati di comunicazione o notificazione alle imprese siano applicabili tutte le volte in cui si debba dare corso ad aggiornamenti dei dati iscritti nel registro delle imprese riguardanti una vasta pluralità di destinatari e con un unico oggetto e che tale contesto ricorra per l'assegnazione d'ufficio e per l'iscrizione dei domicili digitali alle imprese o società;

PRESO ATTO che Unioncamere ha fornito indirizzi operativi sul tema e ha comunicato che il “Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio” è in grado di erogare il domicilio digitale con le caratteristiche ed i limiti tecnici previsti dall'art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 DL 179/2012, ed è pertanto possibile avviare e gestire i procedimenti d'ufficio richiamati da tali disposizioni;

VISTO l'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013 che prevede che nel sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni siano pubblicate “...le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta”;

VALUTATO che, in ottemperanza a tale norma, è opportuno definire regole di dettaglio per dare attuazione agli articoli 16 comma 6 bis DL 185/2008 e 5 comma 2 DL 179/2012, sopra ricordati, qualora riguardino un ampio numero di destinatari;

RITENUTO che la normativa di dettaglio sia utile per organizzare l'attività dell'ufficio del registro delle imprese e per regolare la gestione delle comunicazioni in uscita, dirette cioè alle imprese individuali e società inadempienti nonché in entrata, trasmesse dagli operatori economici all'ufficio;

CONSIDERATO che la comunicazione di Unioncamere sopra ricordata evidenzia l'opportunità che le camere di commercio si dotino di un atto regolamentare/di indirizzo al fine di disciplinare le modalità attraverso cui gestire questi procedimenti d'ufficio;

VISTO lo schema di atto regolamentare/di indirizzo proposto da Unioncamere ed acquisito ai protocolli delle Camere di Commercio accorpate del 23 maggio 2022;

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii. recante per oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO lo Statuto vigente ed in particolare gli artt. 20 e ss. sulle competenze e funzioni della Giunta;

All'unanimità di voti palesi espressi dai presenti peralzata di mano;

DELIBERA

1. di proporre al Consiglio camerale per l'approvazione il "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione al Registro delle Imprese e per l'irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 37 D.L.16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120", allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

La presente delibera, da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n. 69/2009, è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Bruno Calvetta)

IL PRESIDENTE
(Dott. Pietro Alfredo Falbo)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)